

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PREMIÈRE PARTIE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge

Art. 1
(Modificazione all'articolo 1)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 (Disciplina della professione di guida alpina in Valle d'Aosta), è aggiunto il seguente:

“1bis. La struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, di seguito denominata struttura regionale competente, sovrintende alla disciplina e all'organizzazione della professione di guida alpina in Valle d'Aosta, assicurando il coordinamento con l'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM) di cui all'articolo 16.”

Art. 2
(Modificazione all'articolo 2)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 7/1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È comunque consentito alle guide alpine transitare con i clienti sui comprensori sciistici.”

PARTE PRIMA

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 35 du 28 décembre 2011,

portant modification de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(Modification de l'art. 1^{er})

1. Après le premier alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 7 du 7 mars 1997 (Réglementation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste), il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«1 bis. La structure régionale compétente en matière de formation des professionnels du tourisme, ci-après dénommée “structure régionale compétente”, supervise la réglementation et l'organisation de la profession de guide de haute montagne en Vallée d'Aoste, en assurant la coordination avec l'Union valdôtaine des guides de haute montagne (Union valdostana guide di alta montagna - UVGAM) visée à l'art. 16 de la présente loi.»

Art. 2
(Modification de l'art. 2)

1. À la fin du deuxième alinéa de l'art. 2 de la LR n° 7/1997, il est ajouté une phrase ainsi rédigée: «Les guides de haute montagne sont autorisés à passer par les domaines skiables avec leurs clients.»

Art. 3
(Modificazione all'articolo 2bis)

1. Al comma 3 dell'articolo 2bis della L.R. 7/1997, le parole: "Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM)" sono sostituite dalla seguente: "UVGAM".

Art. 4
(Modificazione all'articolo 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della L.R. 7/1997, le parole: "in materia di turismo" sono soppresse.

Art. 5
(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della L.R. 7/1997, le parole: "e per conto della" sono sostituite dalle seguenti: "con la".

Art. 6
(Modificazione all'articolo 14)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della L.R. 7/1997, le parole: "in materia di formazione delle professioni turistiche" sono soppresse.

Art. 7
(Modificazioni all'articolo 16)

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«1. L'UVGAM è un ente non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente. L'UVGAM è organo di autogoverno e auto-disciplina della professione e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'articolo 13 della L. 6/1989. L'UVGAM ha, inoltre, lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione.»

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della L.R. 7/1997 è abrogato.

Art. 8
(Modificazione all'articolo 17)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 7/1997, le parole: "per conto e" sono soppresse.

Art. 3
(Modification de l'art. 2 bis)

1. Au troisième alinéa de l'art. 2 bis de la LR n° 7/1997, les mots: «Union valdôtaine des guides de haute montagne (UVGAM)» sont remplacés par le mot: «UVGAM».

Art. 4
(Modification de l'art. 8)

1. Au premier alinéa de l'art. 8 de la LR n° 7/1997, les mots: «en matière de tourisme» sont supprimés.

Art. 5
(Modification de l'art. 12)

1. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 7/1997, les mots: «et pour le compte de celle-ci» sont supprimés.

Art. 6
(Modification de l'art. 14)

1. Au premier alinéa de l'art. 14 de la LR n° 7/1997, les mots: «en matière de formation des professionnels du tourisme» sont supprimés.

Art. 7
(Modification de l'art. 16)

1. Le premier alinéa de l'art. 16 de la LR n° 7/1997 est remplacé comme suit:

«1. L'UVGAM est un établissement public non économique dépendant de la Région, doté de la personnalité juridique et placé sous la surveillance de la structure régionale compétente. L'UVGAM est un organe autonome de gestion et de réglementation de la profession et exerce toutes les fonctions attribuées aux conseils professionnels régionaux visés à l'art. 13 de la loi n° 6/1989. L'UVGAM a, par ailleurs, pour but d'encourager une meilleure qualification technico-professionnelle des guides qui exercent leur profession en Vallée d'Aoste, de favoriser la collaboration et la solidarité entre eux et de contribuer à améliorer l'organisation de la profession.»

2. Le cinquième alinéa de l'art. 16 de la LR n° 7/1997 est abrogé.

Art. 8
(Modification de l'art. 17)

1. À la lettre b) du premier alinéa de l'art. 17 de la LR n° 7/1997, les mots: «pour le compte de la Région et en accord avec celle-ci» sont remplacés par les mots: «en accord avec la Région».

Art. 9
(Modificazione all'articolo 18)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della L.R. 7/1997, le parole: "in materia di formazione delle professioni turistiche" sono soppresse.

Art. 10
(Modificazione all'articolo 20)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della L.R. 7/1997, le parole: "con decreto, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente".

Art. 11
(Modificazione all'articolo 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della L.R. 7/1997, le parole: "in materia di turismo" sono soppresse.

Art. 12
(Sostituzione dell'articolo 26)

1. L'articolo 26 della L.R. 7/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 26
(Interventi finanziari della Regione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la Regione interviene a sostegno dell'attività svolta dall'UVGAM mediante la concessione di un contributo forfetario comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo approvato dai competenti organi statutari.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso annualmente nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
3. La domanda è presentata alla struttura regionale competente, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno di riferimento.
4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni con le seguenti modalità:
 - a) un primo acconto, fino ad un massimo dell'80 per cento;
 - b) il restante importo, previa presentazione del bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari.

Art. 9
(Modification de l'art. 18)

1. Au premier alinéa de l'art. 18 de la LR n° 7/1997, les mots: «en matière de formation des professionnels du tourisme» sont supprimés.

Art. 10
(Modification de l'art. 20)

1. Au deuxième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 7/1997, les mots: «par arrêté de l'assesseur régional compétent en matière de tourisme» sont remplacés par les mots: «par acte du dirigeant de la structure régionale compétente».

Art. 11
(Modification de l'art. 21)

1. Au premier alinéa de l'art. 21 de la LR n° 7/1997, les mots: «en matière de tourisme» sont supprimés.

Art. 12
(Remplacement de l'art. 26)

1. L'art. 26 de la LR n° 7/1997 est remplacé comme suit:

«Art. 26
(Aides financières de la Région)

1. Aux fins de l'application de la présente loi, la Région soutient l'activité de l'UVGAM par l'octroi d'une subvention forfaitaire d'un montant égal ou inférieur au déficit résultant des comptes de l'année de référence de la subvention, approuvés par les organes statutaires compétents.
2. La subvention visée au premier alinéa du présent article est accordée une fois par an, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget régional, par délibération du Gouvernement régional et dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai visé au troisième alinéa du présent article.
3. Les demandes de subvention, assorties d'un rapport illustrant l'activité planifiée au titre de l'année de référence, sont présentées à la structure régionale compétente au plus tard le 31 janvier de chaque année, sous peine de déchéance.
4. Les subventions sont liquidées comme suit, en deux tranches:
 - a) Un acompte égal à 80 p. 100 du total;
 - b) La somme restante sur présentation des comptes approuvés par les organes statutaires compétents.

5. La Regione assume a proprio carico la corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 21, comma 1. L'ammontare delle provvidenze è fissato in euro 1.550 lordi annui ed è aggiornato con la legge finanziaria della Regione, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).
6. La Regione interviene altresì a favore delle società locali di guide alpine di cui all'articolo 19 mediante la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di iniziative finalizzate all'adeguamento, anche mediante ampliamento, e all'arredamento delle sedi delle società locali, ivi inclusi gli immobili di pertinenza delle medesime sedi, nonché alla dotazione di strumentazione informatica funzionale allo svolgimento dell'attività.
7. Le domande per il contributo di cui al comma 6 sono presentate dalle singole società locali di guide alpine, a pena di decadenza, entro il 31 luglio di ogni anno.
8. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 7.
9. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le specifiche iniziative agevolabili, le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 6.".

Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 28)

1. L'articolo 28 della L.R. 7/1997 è sostituito dal seguente:

«Art. 28
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 26 è determinato in euro 495.000 per l'anno 2012 e in annui euro 500.000 a decorrere dall'anno 2013.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della L.R. 30/2009, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sia per il triennio 2011/2013 sia per il triennio 2012/2014:
 - a) nell'unità previsionale di base 1.11.2.11 (Interventi a sostegno delle professioni turistiche) per euro 485.000 per l'anno 2012 e annui euro 490.000 a

5. La Région prend en charge les allocations visées au premier alinéa de l'art. 21 de la présente loi. Le montant brut desdites allocations est établi à 1 550 euros par an et est actualisé par la loi de finances de la Région, aux termes de l'art. 24 de la loi régionale n° 30 du 4 août 2009 (Nouvelles dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste/Valle d'Aosta et principes en matière de contrôle stratégique et de contrôle de gestion).
6. La Région intervient également en faveur des sociétés locales des guides de haute montagne visées à l'art. 19 de la présente loi par l'octroi de subventions en capital, jusqu'à concurrence de 50 p. 100 au plus de la dépense éligible, en vue de la réalisation d'opérations de mise aux normes, comportant éventuellement des travaux d'agrandissement, et d'aménagement des sièges des sociétés locales, y compris les immeubles accessoires desdits sièges, ainsi qu'en vue de la fourniture des équipements informatiques nécessaires pour le déroulement de l'activité.
7. Toute société locale des guides de haute montagne doit déposer sa demande de subvention au sens du sixième alinéa du présent article au plus tard le 31 juillet de chaque année, sous peine de déchéance.
8. Les subventions sont octroyées par délibération du Gouvernement régional prise dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l'expiration du délai mentionné au septième alinéa du présent article.
9. Le Gouvernement régional définit par délibération les opérations éligibles, ainsi que les modalités et les critères d'octroi des subventions visées au sixième alinéa du présent article.».

Art. 13
(Remplacement de l'art. 28)

1. L'art. 28 de la LR n° 7/1997 est remplacé comme suit :

«Art. 28
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 26 de la présente loi est fixée à 495 000 euros au titre de 2012 et à 500 000 euros par an à compter de 2013.
2. Aux termes du troisième alinéa de l'art. 21 de la LR n° 30/2009, la dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits aux états prévisionnels des dépenses des budgets 2011/2013 et 2012/2014 de la Région, à savoir :
 - a) Quant à 485 000 euros au titre de 2012 et à 490 000 euros par an à compter de 2013, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.2.11 (Mesures

decorrere dall'anno 2013, con riferimento ai commi 1 e 5 dell'articolo 26;

- b) nell'unità previsionale di base 1.7.4.20 (Contributi per investimenti nel settore dello sport) per annui euro 10.000 a decorrere dall'anno 2012, con riferimento al comma 6 dell'articolo 26.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera a), si provvede:

- a) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

- 1) nell'UPB 1.11.2.11 per euro 410.000 per l'anno 2012 e euro 415.000 per l'anno 2013;
2) nell'UPB 1.11.2.10 (Promozione turistica) per annui euro 75.000 per gli anni 2012 e 2013;

- b) con riferimento al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti:

- 1) nell'UPB 1.11.2.11 per annui euro 410.000;
2) nell'UPB 1.11.2.10 per euro 75.000 per l'anno 2012 e annui euro 80.000 per gli anni 2013 e 2014.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, lettera b), si provvede, sia con riferimento agli anni 2012 e 2013 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013, sia con riferimento agli anni 2012, 2013 e 2014 del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2012/2014 per annui euro 10.000, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'UPB 1.7.4.20.

5. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15 sono introitate nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Art. 14
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

en faveur des professions du tourisme), pour ce qui est du premier et du cinquième alinéa de l'art. 26 de la présente loi;

- b) Quant à 10 000 euros par an à compter de 2012, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.7.4.20 (Subventions pour des investissements dans le secteur des sports), pour ce qui est du sixième alinéa de l'art. 26 de la présente loi.

3. La dépense visée à la lettre a) du deuxième alinéa du présent article est financée comme suit:

- a) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, par le prélèvement des crédits inscrits:

- 1) Dans le cadre de l'UPB 1.11.2.11, à savoir 410 000 euros au titre de 2012 et 415 000 euros au titre de 2013;
2) Dans le cadre de l'UPB 1.11.2.10 (Promotion touristique), à savoir 75 000 euros par an au titre de 2012 et 2013;

- b) Pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 de la Région, par le prélèvement des crédits inscrits:

- 1) Dans le cadre de l'UPB 1.11.2.11, à savoir 410 000 euros par an;
2) Dans le cadre de l'UPB 1.11.2.10, à savoir 75 000 euros au titre de 2012 et 80 000 euros au titre de 2013 et 2014.

4. La dépense visée à la lettre b) du deuxième alinéa du présent article, qui s'élève à 10 000 euros par an, est financée – au titre de 2012 et 2013, pour ce qui est du budget prévisionnel 2011/2013 de la Région, et au titre de 2012, 2013 et 2014, pour ce qui est du budget prévisionnel 2012/2014 – par le prélèvement des crédits inscrits dans le cadre de l'UPB 1.7.4.20.

5. Les sommes dérivant de l'application des sanctions visées à l'art. 15 de la présente loi sont inscrites dans le cadre de l'état prévisionnel des recettes du budget de la Région.

6. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget.».

Art. 14
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'art. 31 du Statut spécial pour la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 dicembre 2011.

Il presidente
Augusto ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 168;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2507 del 28 ottobre 2011);
- Presentato al Consiglio regionale in data 2 novembre 2011;
- Assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 7 novembre 2011;
- Acquisito il parere della IV^a Commissione consiliare permanente espresso in data 29 novembre 2011, e relazione del Consigliere AGOSTINO;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2011 con deliberazione n. 2128/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27 dicembre 2011;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
28 dicembre 2011, n. 35.

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

“2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche ed attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine iscritte all'albo professionale regionale di cui all'articolo 6, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2bis e dalla normativa regionale vigente in materia di esercizio della professione di maestro di sci e di guida escursionistica naturalistica.”

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 décembre 2011.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 168;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 2507 du 28 octobre 2011);
- présenté au Conseil régional en date du 2 novembre 2011;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 7 novembre 2011;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé son avis en date du 29 novembre 2011, et rapport du Conseiller AGOSTINO;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21 décembre 2011 délibération n. 2128/XIII;
- transmis au Président de la Région en date du 27 décembre 2011;

Nota all'articolo 3:

⁽²⁾ Il comma 3 dell'articolo 2bis della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

“3. L'aspirante guida alpina può svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle di maggiore impegno, come definite con deliberazione dalla Giunta regionale su proposta dell'Unione Valdostana Guide di Alta Montagna (UVGAM), che possono essere svolte dall'aspirante guida alpina solo nell'ambito di un gruppo organizzato e condotto da una guida alpina-maestro di alpinismo.”

Nota all'articolo 4:

⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

“1. Il presidente dell'UVGAM, all'atto dell'iscrizione all'albo professionale regionale, rilascia al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'UVGAM medesima di concerto con la struttura regionale competente in materia di turismo; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte dell'UVGAM.”

Nota all'articolo 5:

⁽⁴⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

"1. Le guide alpine sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, uno dei corsi di aggiornamento organizzati dall'UVGAM, d'intesa e per conto della Regione."

Nota all'articolo 6:

⁽⁵⁾ Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

"1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine sono stabilite dall'UVGAM e comunicate alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche che ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

Note all'articolo 7:

⁽⁶⁾ Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

"1. L'UVGAM è organo di autogoverno e autodisciplina della professione, è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale competente in materia di turismo, è dotata di personalità giuridica e svolge tutti i compiti demandati ai collegi regionali di cui all'art. 13 della l. 6/1989; l'UVGAM ha inoltre lo scopo di promuovere la migliore qualificazione tecnico-professionale delle guide alpine esercenti in Valle d'Aosta, di favorire la collaborazione e la solidarietà tra di esse e di contribuire alla migliore organizzazione della professione."

⁽⁷⁾ Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

"5. Per l'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 4, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti."

Nota all'articolo 8:

⁽⁸⁾ La lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

"b) provvedere alla preparazione tecnica, culturale e professionale delle guide alpine organizzando, per conto e d'intesa con la Regione, anche in collaborazione con il Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida o con altri collegi regionali di cui all'articolo 13 della l. 6/1989, i corsi e gli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnica all'esercizio della professione, i corsi di aggiornamento professionale, i corsi per istruttori, nonché i corsi per il conseguimento delle specializzazioni."

Nota all'articolo 9:

⁽⁹⁾ Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7 marzo

1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

"1. L'UVGAM può organizzare, d'intesa con la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, i corsi teorico-pratici e i relativi esami per il rilascio della qualifica di istruttore tecnico, in conformità ai programmi stabiliti dal Collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida."

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁰⁾ Il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

"2. L'apertura di una scuola di alpinismo è soggetta ad autorizzazione rilasciata annualmente, con decreto, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) la scuola si avvale esclusivamente, per l'attività di insegnamento, di guide alpine iscritte all'albo professionale regionale;
- b) le aspiranti guide alpine, di cui la scuola eventualmente si avvale per l'attività di insegnamento, risultano in numero comunque non superiore a quello delle guide alpine-maestri di alpinismo;
- c) la direzione della scuola è affidata ad una guida alpina-maestro di alpinismo autorizzata all'esercizio stabile della professione in Valle d'Aosta da almeno tre anni;
- cbis) la scuola dispone di copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso i terzi derivante dallo svolgimento dell'attività, stipulata per somme non inferiori a quelle stabilite dall'UVGAM."

Nota all'articolo 11:

⁽¹¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

"1. La Regione corrisponde annualmente, previa specifica richiesta indirizzata alla struttura regionale competente in materia di turismo, a tutte le guide alpine iscritte all'UVGAM e residenti in Valle d'Aosta, nonché ai loro superstiti:

- a) assegni di anzianità;
- b) assegni di invalidità permanente;
- c) assegni di reversibilità."

Nota all'articolo 12:

⁽¹²⁾ L'articolo 26 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

*"Art. 26
(Contributi finanziari della Regione).*

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Regione:

- a) *interviene, mediante la concessione di contributi a favore dell'UVGAM, fino ad un massimo del cento per cento delle spese relative all'organizzazione ed attuazione di corsi ed esami per l'abilitazione di guide alpine e per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di perfezionamento, organizzati dall'UVGAM per conto e d'intesa con la Regione; a tale fine si intendono per spese di organizzazione ed attuazione solo quelle tecnicamente necessarie alla realizzazione dei corsi, ovvero le spese per l'acquisto di materiali, per la remunerazione degli istruttori e per l'uso dei mezzi di trasporto necessari allo svolgimento dei corsi medesimi. Sono escluse le spese concernenti l'alloggiamento ed il trasferimento nelle località sedi del corso, che rimangono totalmente a carico dei partecipanti. La Regione, sulla base dei preventivi presentati dall'UVGAM e verificati dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, eroga un primo acconto, salvo conguaglio da effettuarsi sulla base dei rendiconti presentati dall'UVGAM;*
- b) *concede all'UVGAM, sulla base di un preventivo di spesa verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, un contributo per l'organizzazione ed attuazione dei corsi ed esami per istruttori, nonché per l'organizzazione dei relativi corsi di aggiornamento. Il contributo è liquidato ad attività conclusa e non può comunque essere superiore al disavanzo finanziario risultante dai rendiconti presentati alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche e dalla stessa verificati;*
- c) *concede un contributo annuo a favore dell'UVGAM in misura non superiore all'ottanta per cento delle spese di funzionamento, quali risultano dal bilancio di previsione dell'UVGAM e verificato dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche; l'erogazione del contributo avviene in due soluzioni, di cui l'acconto su presentazione del bilancio preventivo, in percentuale non superiore al settanta per cento ed il saldo previa presentazione del bilancio consuntivo, regolarmente approvato dai competenti organi statuari;*
- d) *concede un contributo a favore dell'UVGAM in misura non superiore all'ottanta per cento dell'importo dei premi relativi alle polizze di assicurazione di cui all'art. 17, comma 1, lett. i), preventivamente verificate dalla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche; l'erogazione avviene in via anticipata e previa presentazione della copia della polizza assicurativa;*

- e) *assume a proprio carico la corresponsione degli assegni di cui agli art. 22, 23 e 24; l'entità degli assegni di anzianità e di invalidità ordinaria e speciale è fissata in annui euro 1.549,37 lordi; l'entità dell'assegno è aggiornata con legge finanziaria della Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni;*
- f) *eroga, a partire dall'anno 1997, a favore delle Società locali di guide alpine, di cui all'art. 19, un contributo fino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese necessarie per la ristrutturazione delle sedi delle medesime Società locali, per l'arredamento, nonché per l'acquisizione di strumentazione informatica necessaria ad assicurare una più efficiente gestione dell'attività delle medesime Società locali.*

2. *I contributi e le provvidenze di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche."*

Nota all'articolo 13:

- ⁽¹³⁾ L'articolo 28 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 7 prevedeva quanto segue:

*"Art. 28
(Disposizioni finanziarie).*

1. *Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e), ammontanti a lire 820 milioni, gravano sugli stanziamenti già iscritti ai capitoli 64360 (Spese per la concessione di assegni di anzianità, invalidità e reversibilità a favore di guide e loro superstiti), per lire 340 milioni, 64380 (Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per la stipula di polizze collettive di assicurazione contro gli infortuni in servizio dei soci dell'Unione stessa), per lire 80 milioni, 64440, la cui denominazione viene modificata: "Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per guide e aspiranti guide alpine, e per accompagnatori della natura, nonché per il perfezionamento di guide e aspiranti guide alpine e per funzionamento della stessa UVGAM", per lire 400 milioni, del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999 della Regione.*
2. *L'onere di lire 150.000.000 annue derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, lett. f), graverà, a decorrere dall'anno 1997, sul capitolo 64390, di nuova istituzione, denominato "Contributi per la ristrutturazione, l'acquisto, la costruzione e l'arredamento di immobili da destinare a sedi*

di Società locali di guide e aspiranti guide alpine", alla cui copertura si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'intervento previsto al punto B.3.8. (Disciplina della professione di guida alpina) dell'allegato 1 al bilancio pluriennale 1997/1999 della Regione.

3. Il cap. 64360 viene incluso nell'elenco dei capitoli

di cui all'allegato 7 del bilancio preventivo della Regione per i quali è ammesso il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 90/1989.

4. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 sono introitate al capitolo 7700 del bilancio preventivo della Regione (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni).".

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 36.

Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e di servizi da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), di seguito denominato Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli acquisti effettuati con la cassa economale.
3. Gli enti locali e gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione individuano, nell'ambito della loro autonomia organizzativa e regolamentare, i casi e le modalità procedurali di acquisizione in economia di beni e di servizi, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e dei limiti di valore della soglia comunitaria.

Art. 2

(Modalità di acquisizione in economia)

1. Le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere effettuate:

Loi régionale n° 36 du 28 décembre 2011,

portant nouvelle réglementation des achats de fournitures et de services hors marché et abrogation de la loi régionale n° 13 du 16 juin 2005 (Dispositions en matière d'acquisition par économie de biens et de services et abrogation des règlements régionaux n° 2 du 28 mars 1994 et n° 8 du 5 décembre 1995).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Finalité et champ d'application)

1. La présente loi régleme le recours, par la Région autonome Vallée d'Aoste, aux achats de fournitures et de services hors marché, en application de l'art. 125 du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE), ci-après dénommé «Code des marchés», dans le respect des principes de la transparence, du roulement et de l'égalité des chances.
2. Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux achats payés avec la caisse de l'économat.
3. Les collectivités locales et les établissements publics non économiques dépendant de la Région établissent, dans le cadre de leur autonomie organisationnelle et réglementaire, les cas et les modalités procédurales relatives aux achats de fournitures et de services hors marché, dans le respect des principes visés à la présente loi et du seuil communautaire.

Art. 2

(Modalités d'achat hors marché)

1. Les achats de fournitures et de services hors marché peuvent être effectués :

- a) in amministrazione diretta;
 - b) mediante cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale dell'Amministrazione regionale, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
 3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3
(Limiti di applicazione)

1. Il sistema di acquisizione in economia è utilizzabile per l'acquisto di beni e di servizi che presentano caratteristiche tali da rendere impraticabile, antieconomico o pregiudizievole il ricorso alle ordinarie procedure di appalto ad evidenza pubblica.
2. L'acquisizione in economia di beni e di servizi è consentita per importi non superiori alla soglia comunitaria, fatto salvo quanto previsto all'allegato A, tabella II, lettera m).
3. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di beni e di servizi, si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Codice dei contratti.
4. Per gli interventi in amministrazione diretta il limite di spesa è di 40.000 euro.
5. La soglia comunitaria di cui al comma 2 è adeguata, in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del Codice dei contratti, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del medesimo Codice.
6. È fatto divieto di frazionare artificiosamente l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere di unitarietà allo scopo di sottoporla alla disciplina della presente legge.
7. Ove per l'acquisizione di beni e di servizi non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri qualità-prezzo contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000), sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con

- a) Selon la procédure de la commande directe ;
 - b) Selon la procédure négociée dénommée cottimo fiduciario.
2. La commande directe est une procédure qui s'applique lorsque l'Administration régionale procède à des achats en se servant de son matériel et de ses moyens – ou du matériel et des moyens qu'elle achète ou loue expressément – ainsi que de ses personnels, sous la direction du responsable de la procédure.
 3. Le cottimo fiduciario est une procédure négociée au sens de laquelle les achats sont effectués par l'intermédiaire de tierces personnes.

Art. 3
(Limites d'application)

1. Le recours aux achats hors marché est autorisé pour l'achat de fournitures et de services dont les caractéristiques rendent impraticable, antiéconomique ou préjudiciable le recours aux procédures normales de passation des marchés publics.
2. Le recours aux achats de fournitures et de services hors marché est autorisé pour des montants inférieurs ou égaux au seuil communautaire, sans préjudice des dispositions de la lettre m) du tableau II de l'annexe A de la présente loi.
3. Aux fins du calcul de la valeur estimée des achats de fournitures et de services hors marché, il est fait application des dispositions de l'art. 29 du Code des marchés.
4. Pour les opérations effectuées selon la procédure de la commande directe, le plafond de dépense est fixé à 40 000 euros.
5. Le seuil communautaire visé au deuxième alinéa du présent article est adapté, compte tenu des modifications des seuils prévues par l'art. 28 du Code des marchés, selon le mécanisme d'adaptation indiqué à l'art. 248 dudit code.
6. Tout fractionnement artificiel des achats de fournitures et de services ayant un caractère unitaire effectué aux fins de l'application des dispositions de la présente loi est interdit.
7. Lorsque, pour les achats de fournitures et de services, il n'est pas fait appel aux conventions visées au quatre cent quarante-neuvième alinéa de l'art. 1er de la loi n° 296 du 27 décembre 2006 (Loi de finances 2007), les actes et les contrats qui violent les dispositions sur les paramètres qualité-prix indiqués au troisième alinéa de l'art. 26 de la loi n° 488 du 23 décembre 1999 (Loi de finances 2000) sont nuls, constituent une violation disciplinaire et entraînent une responsabilité administrative au sens des dispositions du sixième alinéa de l'art. 11 du décret-loi n° 98 du 6 juillet 2011 (Mesures urgentes en matière de

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 4
(Responsabile del procedimento)

1. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti, è il dirigente della struttura preposta all'acquisto del bene o del servizio che può svolgere i propri compiti anche delegando singole fasi del procedimento al responsabile dell'istruttoria di cui alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Il responsabile del procedimento svolge, di norma, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 14.

Art. 5
(Tipologia di beni e di servizi)

1. È ammesso il ricorso alle procedure di acquisizione in economia per le tipologie di beni e di servizi di cui all'allegato A.
2. L'elenco dei beni e dei servizi di cui all'allegato A può essere modificato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti, per qualsiasi tipologia di bene o di servizio, nei limiti di importo di cui all'articolo 3.

Art. 6
(Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione in economia di beni e di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro può essere effettuata tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei, selezionati tramite indagini di mercato ovvero attraverso un elenco di operatori economici costituito ai sensi dell'articolo 125, commi 8 e 12, del Codice dei contratti.
2. L'indagine di mercato di cui al comma 1 è svolta, di norma, tramite avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione, per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso deve riportare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare l'offerta e la descrizione degli elementi essenziali della procedura accompagnata dall'invito a prendere contatti con il responsabile del procedimento.

stabilisation financière) converti, avec modifications, par la loi n° 111 du 15 juillet 2011.

Art. 4
(Responsable de la procédure)

1. Pour les achats de fournitures et de services hors marché, le responsable de la procédure au sens de l'art. 10 du Code des marchés est le dirigeant de la structure concernée, qui peut exercer ses fonctions en déléguant les différentes phases de la procédure au responsable de l'instruction prévu par la loi régionale n° 19 du 6 août 2007 (Nouvelles dispositions en matière de procédure administrative et de droit d'accès aux documents administratifs).
2. Le responsable de la procédure exerce également, en général, dans les limites de ses compétences professionnelles, les fonctions de directeur de l'exécution du contrat visé à l'art. 14 de la présente loi.

Art. 5
(Type de fournitures et de services)

1. Le recours aux achats hors marché est autorisé pour les types de fournitures et de services indiqués à l'annexe A de la présente loi.
2. La liste des fournitures et des services visée à l'annexe A de la présente loi peut être modifiée par une délibération du Gouvernement régional qui doit être publiée au Bulletin officiel de la Région.
3. Dans les cas prévus par le dixième alinéa de l'art. 125 du Code des marchés, le recours aux achats hors marché est autorisé pour tous les types de fournitures et de services, dans les limites des plafonds visés à l'art. 3 de la présente loi.

Art. 6
(Cottimo fiduciario)

1. Les achats de fournitures et de services hors marché d'un montant égal ou supérieur à 40 000 euros peuvent être effectués selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable d'au moins cinq acteurs économiques réunissant les conditions requises, sélectionnés sur la base d'études de marché ou d'un répertoire des acteurs économiques élaboré au sens des huitième et douzième alinéas de l'art. 125 du Code des marchés.
2. En règle générale, aux fins des études de marché visées au premier alinéa du présent article, un avis est publié sur le site institutionnel de la Région pendant une période de dix jours au moins. Ledit avis indique les conditions minimales que les acteurs économiques intéressés doivent remplir pour être invités à présenter une offre, expose les éléments essentiels de la procédure adoptée et invite les intéressés à prendre contact avec le responsable de la procédure.

3. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti.
4. In caso di affidamento diretto, il responsabile del procedimento, prima di procedere all'affidamento, valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.
5. Il responsabile del procedimento assicura, in ogni caso, che le procedure in economia avvengano nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, temperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le ulteriori modalità procedurali per lo svolgimento della procedura di cottimo fiduciario.

Art. 7
(Contenuto della lettera d'invito)

1. Per procedere all'acquisizione in economia di beni e di servizi, il responsabile del procedimento procede alla consultazione degli operatori selezionati mediante lettera di invito che deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le eventuali garanzie richieste;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo, in giorni, di validità delle offerte;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione, nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice dei contratti e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»);
 - j) l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi.

3. Pour les achats de fournitures et de services hors marché d'un montant inférieur à 40 000 euros, le responsable de la procédure peut recourir à l'attribution directe au sens du onzième alinéa de l'art. 125 du Code des marchés.
4. Avant de procéder à l'attribution directe, le responsable de la procédure vérifie si l'offre est appropriée par rapport aux prix de marché.
5. En tout état de cause, le responsable de la procédure garantit que les achats hors marché s'effectuent dans le respect des principes de la transparence, du roulement et de l'égalité des chances, ainsi que de l'efficience de l'action administrative, et selon les principes de la non-discrimination et de la concurrence entre les acteurs économiques.
6. Le Gouvernement régional définit par délibération toutes autres modalités relatives à la procédure dénommée cottimo fiduciario.

Art. 7
(Contenu de la lettre d'invitation)

1. Pour procéder à l'achat de fournitures et de services hors marché, le responsable de la procédure envoie aux acteurs sélectionnés une lettre d'invitation indiquant:
 - a) L'objet de la prestation, les caractéristiques techniques y afférentes et le montant maximum prévu, IVA exclue;
 - b) Éventuellement, les garanties requises;
 - c) Le délai de présentation des offres;
 - d) La période de validité des offres, exprimée en jours;
 - e) Le délai d'exécution de la prestation;
 - f) Le critère d'adjudication choisi;
 - g) Les éléments d'évaluation, au cas où il serait appliqué le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse;
 - h) Éventuellement, la clause prévoyant qu'en cas de présentation d'une seule offre valable, il n'est pas procédé à l'adjudication;
 - i) Les pénalités, fixées conformément aux dispositions du Codes des marchés et du décret du président de la République n° 207 du 5 octobre 2010 portant règlement d'exécution et d'application du décret législatif n° 163 du 12 avril 2006 (Code des marchés publics de travaux, de services et de fournitures en application des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE);
 - j) L'obligation, pour l'acteur économique intéressé, de déclarer dans son offre qu'il prend en charge tous les frais prévus par la loi pour les assurances et les cotisations sociales, qu'il respecte les dispositions en vigueur en matière de sécurité sur les lieux de travail et de salaires et qu'il accepte les conditions contractuelles et les pénalités fixées;
 - k) Les délais de paiement;
 - l) Les conditions subjectives que l'acteur économique intéressé doit remplir et l'obligation, pour celui-ci, d'établir la déclaration y afférente.

2. La lettera di invito di cui al comma 1 riporta, ove necessario, le indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e al documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. 8
(Requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della L.R. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata.
3. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della L.R. 19/2007.
4. Il contratto, nelle forme previste dall'articolo 12, deve essere stipulato successivamente alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti generali in capo all'affidatario.

Art. 9
(Criteri di selezione delle offerte)

1. Nelle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi la migliore offerta è selezionata con uno dei seguenti criteri:
 - a) prezzo più basso;
 - b) offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il responsabile del procedimento sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nella lettera di invito il criterio applicato per la selezione dell'offerta.
3. Nel caso in cui venga applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito precisa i criteri di valutazione, con i relativi pesi, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

2. Par ailleurs, la lettre d'invitation visée au premier alinéa du présent article doit, s'il y a lieu, contenir des indications sur les frais de sécurité et sur le document unique d'évaluation des risques par des interférences (DUVRI) prévu par l'art. 26 du décret législatif n° 81 du 9 avril 2008 (Application de l'art. 1er de la loi n° 123 du 3 août 2007 en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail).

Art. 8
(Conditions requises aux acteurs économiques)

1. Les acteurs économiques qui participent aux procédures d'achats de fournitures et de services hors marché doivent justifier des conditions générales et professionnelles prévues par les art. 38 et 39 du Code des marchés, ainsi que des conditions techniques, professionnelles, économiques et financières nécessaires en fonction de la nature, de la quantité, de la qualité, de l'importance et de l'utilisation des fournitures ou des services en cause.
2. Les conditions visées au premier alinéa du présent article sont attestées par une déclaration établie au sens des art. 30 et 31 de la LR n° 19/2007. L'adjudicataire doit présenter la documentation prouvant qu'il remplit véritablement les conditions techniques, professionnelles, économiques et financières qu'il a déclarées.
3. Pour les achats de fournitures et de services hors marché d'un montant inférieur ou égal à 20 000 euros, la véracité des déclarations établies au sens de l'art. 33 de la LR n° 19/2007 pour ce qui est des conditions générales est vérifiée par des contrôles, effectués éventuellement par échantillon.
4. Avant la passation du contrat, dans les formes prévues par l'art. 12 de la présente loi, il doit être vérifié si l'adjudicataire remplit véritablement les conditions générales requises.

Art. 9
(Critères de sélection des offres)

1. Dans le cadre des procédures d'achats de fournitures et de services hors marché, l'offre la meilleure est sélectionnée selon l'un des critères suivants:
 - a) Le prix le plus bas ;
 - b) L'offre économiquement la plus avantageuse.
2. Le responsable de la procédure choisit le critère le plus approprié compte tenu des caractéristiques de l'objet du marché et indique dans la lettre d'invitation le critère qui sera appliqué pour sélectionner l'offre.
3. Au cas où il serait appliqué le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse, la lettre d'invitation précise les critères d'évaluation et les points y afférents, établi en fonction de la nature, de l'objet et des caractéristiques du marché.

4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad apposita commissione giudicatrice.

Art. 10
(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per gli appalti di servizi e di forniture sotto soglia.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiori ai 20.000 euro è comunque soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
3. L'elenco degli affidamenti per l'acquisizione di beni e di servizi avvenuti nel corso di ogni anno, comprendente il nominativo delle ditte aggiudicatrici, la natura dei beni e servizi affidati e l'importo degli stessi è comunicato, per informazione, unitamente alla lista dei buoni d'ordine emessi ai sensi dell'articolo 13, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alla Commissione consiliare competente.

Art. 11
(Garanzie)

1. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere richieste, a discrezione del responsabile del procedimento, tenuto conto della tipologia, del valore e della natura della prestazione, cauzioni provvisorie e definitive in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del Codice dei contratti.

Art. 12
(Formalizzazione del contratto)

1. Il responsabile del procedimento, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile.
2. La formalizzazione del rapporto contrattuale deve essere coerente con il contenuto della lettera d'invito e del capitolato.

Art. 13
(Buoni d'ordine)

1. In caso di amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, per acquisizioni di beni e di servizi in pronta consegna, può emettere buoni d'ordine datati e numerati progressivamente.

4. Au cas où le marché serait adjudgé à l'acteur économique ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'évaluation des offres est confiée à une commission d'adjudication instituée à cet effet.

Art. 10
(Publicité et communications)

1. Les procédures d'achats de fournitures et de services hors marché ne sont pas soumises aux obligations en matière de publicité et de communications prévues pour les marchés publics de services et de fournitures au-dessous du seuil.
2. En tout état de cause, le résultat des adjudications effectuées selon la procédure dénommée cottimo fiduciario pour des achats d'un montant égal ou supérieur à 20 000 euros doit faire l'objet d'un avis de post-information publié sur le site institutionnel de la Région.
3. La liste des adjudications effectuées en cours d'année pour l'achat de fournitures et de services – indiquant le nom des entreprises adjudicatrices, la nature des fournitures et des services adjudgés et le montant y afférent – est communiquée, pour information, à la commission du Conseil compétente, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année de référence, accompagnée de la liste des bons de commande émis au sens de l'art. 13 de la présente loi.

Art. 11
(Garanties)

1. Pour les achats de fournitures et de services hors marché, le responsable de la procédure peut demander des cautionnements provisoires et définitifs, compte tenu du type de prestation, ainsi que de la valeur et de la nature de celle-ci, et conformément aux dispositions des art. 75 et 113 du Codes des marchés.

Art. 12
(Formalisation du contrat)

1. Une fois l'adjudicataire défini, le responsable de la procédure pourvoit à la passation du contrat y afférent, sous forme d'acte sous seing privé ou par voie de correspondance selon l'usage du commerce, au sens de l'art. 1326 du Code civil.
2. La formalisation du rapport contractuel doit être cohérente avec la lettre d'invitation et le cahier des charges.

Art. 13
(Bons de commande)

1. En cas de commande directe pour l'achat de fournitures et de services en livraison immédiate, le responsable de la procédure peut émettre des bons de commande datés et numérotés progressivement.

Art. 14

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
2. Il direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tal fine, il direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal Codice dei contratti e dal d.P.R. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art. 15

(Varianti in corso di esecuzione del contratto)

1. Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verificino circostanze imprevedute che richiedano variazioni alle prestazioni, il responsabile del procedimento può chiedere al soggetto affidatario una variazione in aumento o in diminuzione della fornitura o del servizio nella misura massima di un quinto dell'importo di affidamento, fermo restando il rispetto delle soglie previste all'articolo 6 e all'allegato A, tabella II, lettera m).

Art. 16

(Verifica di conformità)

1. I beni e i servizi acquisiti con le procedure di cui alla presente legge sono soggetti alla verifica di conformità al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione, o dal diverso termine previsto dal contratto, dal direttore dell'esecuzione ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione alla particolare complessità della prestazione, da altro soggetto esterno appositamente nominato in base alla normativa vigente.
3. Qualora le particolari caratteristiche del bene o del servizio non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, il direttore dell'esecuzione effettua adeguati controlli a campione.
4. In caso di frazionamento della prestazione del contratto è possibile attestare la verifica di conformità separatamente per ciascuna parte funzionalmente autonoma.
5. Le acquisizioni in economia di importo inferiore a 5.000 euro, al netto degli oneri fiscali, non sono soggette alla

Art. 14

(Directeur de l'exécution du contrat)

1. Le directeur de l'exécution du contrat assure la coordination, la direction et le contrôle technique et comptable de l'exécution du contrat.
2. Afin de garantir que l'adjudicataire exécute régulièrement le contrat, le directeur de l'exécution du contrat vérifie si les activités et les prestations contractuelles sont exécutées conformément aux documents y afférents. À cette fin, il exerce toutes les activités qui relèvent de sa compétence au sens du Code des marchés et du DPR n° 207/2010, ainsi que toutes les activités qui s'avèrent opportunes aux fins de l'accomplissement des tâches qui lui incombent.

Art. 15

(Modifications en cours d'exécution du contrat)

1. Au cas où, à la suite d'une adjudication effectuée selon la procédure dénommée cottimo fiduciario, des circonstances imprévues surviendraient, qui nécessitent des modifications au niveau des prestations, le responsable de la procédure peut demander à l'adjudicataire d'augmenter ou de diminuer la fourniture ou le service en cause, à hauteur d'un cinquième du montant de l'adjudication au maximum, sans préjudice du respect des seuils prévus par l'art. 6 et par la lettre m) du tableau II de l'annexe A de la présente loi.

Art. 16

(Contrôle de conformité)

1. Les fournitures et les services achetés selon les procédures visées à la présente loi sont soumis à un contrôle de conformité visant à vérifier si les prestations contractuelles ont été dûment remplies.
2. Le contrôle de conformité est effectué dans les vingt jours qui suivent le délai d'exécution de la prestation, ou dans un autre délai prévu par le contrat, par le directeur de l'exécution du contrat ou, si nécessaire en fonction de la complexité particulière de la prestation, par une autre personne n'appartenant pas à l'administration, nommée à cet effet au sens de la législation en vigueur.
3. Au cas où les caractéristiques d'une fourniture ou d'un service ne permettraient pas de procéder au contrôle de conformité sur l'ensemble des prestations contractuelles, le directeur de l'exécution du contrat effectue des contrôles adaptés, par échantillon.
4. En cas de fractionnement de la prestation visée au contrat, les contrôles de conformité peuvent être effectués séparément sur chacune des parties fonctionnellement indépendantes.
5. Les achats hors marché d'un montant inférieur à 5000 euros, déduction faite des charges fiscales, ne sont pas

verifica di cui al presente articolo.

Art. 17
(Pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di conclusione della verifica di conformità di cui all'articolo 16, ovvero, se successivi, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:
 - a) la legge regionale 16 giugno 2005, n. 13;
 - b) l'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34;
 - c) l'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4;
 - d) l'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34.

Art. 19
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge viene fatto rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti e del d.P.R. 207/2010.

Art. 20
(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge si applica alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi avviate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima.
2. I regolamenti degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che disciplinano le acquisizioni in economia di beni e di servizi, continuano a trovare applicazione se compatibili con i principi di cui alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 28 dicembre 2011.

Il presidente
Augusto ROLLANDIN

soumis au contrôle de conformité prévu par le présent article.

Art. 17
(Paiements)

1. Les paiements sont effectués dans les trente jours qui suivent la date de fin du contrôle de conformité visé à l'art. 16 de la présente loi ou, s'ils sont effectués à une date ultérieure, dans les trente jours qui suivent la date de présentation des factures y afférentes.

Art. 18
(Abrogations)

1. Sont abrogés :
 - a) La loi régionale n° 13 du 16 juin 2005 ;
 - b) L'art.35 de la loi régionale n° 34 du 19 décembre 2005 ;
 - c) L'art. 3 de la loi régionale n° 4 du 29 mars 2007 ;
 - d) L'art. 4 de la loi régionale n° 34 du 24 décembre 2007.

Art. 19
(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglementé par la présente loi, il est fait application des dispositions du Code des marchés et du DPR n° 207/2010.

Art. 20
(Disposizioni transitorie)

1. La présente loi s'applique aux procédures d'achats de fournitures et de services hors marché engagées après son entrée en vigueur.
2. Les règlements des collectivités locales sur les achats de fournitures et de services hors marché en vigueur à la date de prise d'effet de la présente loi restent applicables pour autant qu'ils soient compatibles avec les principes visés à la présente loi.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 28 décembre 2011.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

Allegato A
(articolo 5, comma 1)

Tabella I
BENI

- a) arredi, mobili, impianti tecnici e attrezzature in genere;
- b) fotocopiatori, telefax, macchine da calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi, relativi accessori e materiale di consumo, apparecchiature tecniche, comprese quelle di videoproiezione e di registrazione audio-video, sistemi software, materiale informatico in genere, impianti telefonici e di telecomunicazione in genere;
- c) materiale di cancelleria, carta, materiali di consumo per il funzionamento degli uffici;
- d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a quotidiani, periodici, banche dati e ad agenzie di informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico;
- e) materiali per tipografia, litografia, riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia, manifesti, locandine altri materiali per la diffusione e la comunicazione istituzionale;
- f) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
- g) autoveicoli, motoveicoli e macchine operatrici;
- h) combustibili per il riscaldamento degli immobili;
- i) carburanti per autotrazione, lubrificanti, materiali di ricambio e accessori per i mezzi in dotazione;
- j) materiale didattico, sussidi scolastici, attrezzature e materiali tecnici e scientifici da laboratorio;
- k) medicinali e reagenti;
- l) attrezzature ed impianti destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli;
- m) attrezzature per mense;
- n) coppe, medaglie, targhe ed altri beni necessari alla realizzazione di eventi promossi o partecipati dall'Amministrazione regionale o a fini di rappresentanza e ospitalità;
- o) armamenti e strumentazioni per il personale del Corpo forestale valdostano;
- p) strutture per il ricovero di mezzi e attrezzature;
- q) segnaletica e arredo urbano;
- r) prodotti per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi.

Tabella II
SERVIZI

- a) servizi di manutenzione e di riparazione dei beni di cui alla tabella I, lettere a), b), g), j), l), m), o) e p);
- b) servizi di nolo di mezzi, automezzi e di attrezzature in genere;
- c) servizi informatici: consulenza, sviluppo e aggiornamento di software, internet e supporto, servizi telematici, ge-

Annexe A
(au sens du premier alinéa de l'art. 5 de la présente loi)

Tableau I
FOURNITURES

- a) Ameublement et mobilier, installations techniques et équipements en général;
- b) Photocopieurs, télécopieurs, machines à calculer, machines pour l'impression, la reproduction et le traitement des textes, accessoires et matériel de consommation y afférent, appareils techniques, y compris les dispositifs de vidéo-projection et d'enregistrement audio et vidéo, logiciels, matériel informatique en général, installations téléphoniques et de télécommunication en général;
- c) Fournitures de bureau, papier et matériel de consommation pour le fonctionnement des bureaux;
- d) Livres, revues, journaux et publications, abonnements à des quotidiens, à des périodiques, à des banques de données et à des agences d'information, sur support papier ou par voie informatique;
- e) Matériel pour l'imprimerie, la lithographie, la reproduction graphique et le cyanotype, la reliure, la cinématographie et la photographie, affiches, affichettes et autres matériels pour la diffusion et la communication institutionnelles;
- f) Vêtements de service et dispositifs de protection des personnels;
- g) Véhicules à quatre et à deux roues et engins mécaniques;
- h) Combustibles pour le chauffage des immeubles;
- i) Carburants pour véhicules à moteur, lubrifiants, pièces de rechange et accessoires pour les engins en dotation;
- j) Matériel didactique, matériel scolaire, équipements et matériels techniques et scientifiques pour les laboratoires;
- k) Médicaments et réactifs;
- l) Équipements et installations destinées à la transformation des produits agricoles;
- m) Équipements pour les cantines;
- n) Coupes, médailles, plaques et autres fournitures nécessaires à la réalisation des initiatives que l'Administration régionale propose ou auxquelles elle participe ou à des fins de représentation et d'hospitalité;
- o) Armes et équipements destinés aux personnels du Corps forestier de la Vallée d'Aoste;
- p) Abris pour les véhicules et les équipements;
- q) Signalétique et mobilier urbain;
- r) Produits pour le nettoyage, la dérattisation, la désinfestation et la désinfection des immeubles, des infrastructures et du mobilier.

Tableau II
SERVICES

- a) Services d'entretien et de réparation des fournitures visées aux lettres a), b), g) j), l), m), o) et p) du tableau I ci-dessus;
- b) Services de location d'engins, de véhicules et d'équipements en général;
- c) Services informatiques : conseils, développement et mise

- stione e manutenzione siti web istituzionali;
- d) servizi di editoria, stampa e distribuzione, fotografia, tipografia, litografia, rilegatura, trascrizione;
 - e) servizi bancari e assicurativi;
 - f) servizi postali e di telecomunicazione;
 - g) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi;
 - h) servizi di ricerca, di restauro, di analisi e prove in sito e in laboratorio;
 - i) servizi per la realizzazione di azioni promozionali, pubblicitarie, di marketing e di comunicazione istituzionale;
 - j) servizi di formazione e per la realizzazione di eventi e di concorsi promossi o partecipati dalla Regione;
 - k) servizi per lo svolgimento di attività connesse all'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) servizi per la rappresentanza e l'ospitalità;
 - m) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, come definiti dall'articolo 252 del d.P.R. 207/2010, ivi compresi i servizi attinenti all'urbanistica e all'architettura paesaggistica, di importo non superiore a 40.000 euro;
 - n) servizi di cui all'allegato IIB del Codice dei contratti.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 170;

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2616 del 11 novembre 2011);
- Presentato al Consiglio regionale in data 16 novembre 2011;
- Assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 21 novembre 2011;
- Acquisito il parere del Consiglio permanente degli enti locali in data 7 dicembre 2011;
- Acquisito il parere della II Commissione consiliare permanente espresso in data 16 dicembre 2011, e relazione del Consigliere SALZONE;
- Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2011 con deliberazione n. 2139/XIII;
- Trasmesso al Presidente della Regione in data 27 dicembre 2011;

- à jour des logiciels, services internet et services de soutien, services télématiques et gestion et maintenance des sites web institutionnels ;
- d) Services d'édition, d'impression et de distribution, de photographie, d'imprimerie, de lithographie, de reliure et de transcription ;
 - e) Services bancaires et d'assurance ;
 - f) Services postaux et de télécommunication ;
 - g) Services de nettoyage, d'assainissement, de désinfection des locaux, des infrastructures et des véhicules, collecte, transport et élimination finale des déchets spéciaux et dangereux et autres services analogues ;
 - h) Services de recherche, de restauration, d'analyses et de tests sur place et en laboratoire ;
 - i) Services pour la réalisation d'actions promotionnelles, publicitaires, de marketing et de communication institutionnelle ;
 - j) Services de formation et services pour la réalisation d'événements et de concours que la Région organise ou auxquels elle participe ;
 - k) Services de déroulement d'activités liées à l'application de la législation en vigueur en matière de sécurité sur les lieux de travail ;
 - l) Services de représentation et d'hospitalité ;
 - m) Services liés à l'architecture et à l'ingénierie, tels qu'ils sont définis par l'art. 252 du DPR n° 207/2010, y compris les services liés à l'urbanistique et à l'architecture du paysage, d'un montant égal ou inférieur à 40000 euros ;
 - n) Services visés à l'annexe II B du Code des marchés.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Projet de loi n. 170 ;

- à l'initiative du Gouvernement Régional (délibération n. 2616 du 11 novembre 2011) ;
- présenté au Conseil régional en date du 16 novembre 2011 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 21 novembre 2011 ;
- Transmis/e au Conseil permanent des collectivités locales - avis enregistré le 7 décembre 2011 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil qui a exprimé avis en date du 16 décembre 2011 et rapport du Conseiller SALZONE ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 21 décembre 2011 délibération n. 2139/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 27 décembre 2011 ;

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
28 dicembre 2011, n. 36.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 prevede quanto segue:

"125. Lavori, servizi e forniture in economia.

1. *Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:*

- a) *mediante amministrazione diretta.*
- b) *mediante procedura di cottimo fiduciario.*

2. *Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10.*

3. *Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento*

4. *Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.*

5. *I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.*

6. *I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:*

- a) *manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;*
- b) *manutenzione di opere o di impianti;*
- c) *interventi non programmabili in materia di sicurezza;*
- d) *lavori che non possono essere differiti, dopo l'infuocoso esperimento delle procedure di gara;*
- e) *lavori necessari per la compilazione di progetti;*
- f) *completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.*

7. *I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.*

8. *Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.*

9. *Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.*

10. *L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:*

- a) *risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;*
- b) *necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;*
- c) *prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;*
- d) *urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.*

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.”.

Note all'articolo 3:

(2) L'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede quanto segue:

“1. 449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti

massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.”.

(3) L'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 prevede quanto segue:

“3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.”.

(4) L'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 prevede quanto segue:

“6. Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.”.

Nota all'articolo 7:

(5) L'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede quanto segue:

“Art. 26

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o

dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
 - 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.
 - 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*
7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.”.*

Note all'articolo 8:

- ⁽⁶⁾ L'articolo 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

“Art. 30

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione)

1. *Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, fatti e qualità personali:*
 - a) *data e luogo di nascita;*
 - b) *residenza;*
 - c) *cittadinanza;*
 - d) *godimento dei diritti civili e politici;*
 - e) *stato di nubile, coniugato, vedovo o stato libero;*
 - f) *stato di famiglia;* g) *esistenza in vita;* h) *nascita di figli;*

- i) *decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente;*
- j) *iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;*
- k) *titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- l) *situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- m) *stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente o di casalinga;*
- n) *qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;*
- o) *iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;*
- p) *tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari e di leva, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;*
- q) *non aver riportato condanne penali, non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;*
- r) *qualità di vivenza a carico;*
- s) *tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;*
- t) *non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.*

2. *La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, può individuare, in aggiunta a quelli previsti al comma 1, ulteriori stati, fatti e qualità personali comprovabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.*

3. *I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. Nel caso di acquisizione di informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, anche non autenticata, del documento stesso. E' comunque fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità.*

4. *Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, i fatti e le qualità personali in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla copia fotostatica del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.*
5. *Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.*”.

⁽⁷⁾ L'articolo 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

“Art. 31

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)

1. *L'atto di notorietà concernente stati, fatti o qualità personali che sono a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 35.*
2. *La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli ha diretta conoscenza.*
3. *Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, nei rapporti con l'Amministrazione, tutti gli stati, i fatti e le qualità personali non espressamente indicati dall'articolo 30 sono comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.*
4. *Può essere comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la conformità all'originale della copia dei documenti di seguito elencati:*
 - a) *atti e documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione;*
 - b) *pubblicazioni;*
 - c) *titoli di studio o di servizio;*
 - d) *documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.*
5. *Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.*”.

⁽⁸⁾ L'articolo 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 prevede quanto segue:

“Art. 33

(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive)

1. *L'Amministrazione procede a idonei controlli, anche a campione e in ogni caso quando sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 30 e 31.*

2. *Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'Amministrazione provvede consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.*
3. *Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.*
4. *Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati sono certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'Amministrazione richiede a quest'ultimo la necessaria documentazione. Per accelerare il procedimento, l'interessato può inoltre trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.*
5. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, qualora dai controlli di cui al presente articolo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*”.

Note all'articolo 18:

⁽⁹⁾ La legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8) è stata pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 27 del 5 luglio 2007.

⁽¹⁰⁾ L'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 prevedeva quanto segue:

“Art. 35

(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)

1. *Alla lettera yy) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), le parole: «sino all'importo di euro 20.000» sono sostituite con «sino all'importo di euro 50.000».*”.

⁽¹¹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 prevedeva quanto segue:

“Art. 3

(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi per il personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazione alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)

1. *La lettera xx) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), è sostituita dalla seguente: «xx) servizi di mensa scolastica ed universitaria e per il personale dei Vigili del fuoco;».*

⁽¹²⁾ L'articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 prevedeva quanto segue:

“Art. 4

(Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Modificazioni alla legge regionale 16 giugno 2005, n. 13)

1. *Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8), le parole: «8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «20.000 euro».*

2. *Il comma 3 dell'articolo 6 della L.R. 13/2005 è sostituito dal seguente:*

«3. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo superiore a 20.000 euro e fino all'importo di cui all'articolo 2, comma 2, il dirigente responsabile richiede almeno cinque preventivi, ove le condizioni di mercato lo consentano.».

ATTI RELATIVI AI REFERENDUM

Publicazione del verbale di verifica delle firme per la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo, recante: “Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)”, ai sensi ai sensi degli articoli 10, comma 8, e 12 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disposizione del Presidente della Regione prot. n. 460/GAB in data 18 gennaio 2012).

Verbale di verifica delle firme per la presentazione della proposta di Legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo, recante: “Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)”.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Addì 17 del mese di gennaio dell'anno duemiladodici, alle ore 12,00, in AOSTA, presso la sede del Consiglio regionale, Piazza Deffeyes, 1, 1° piano,

il sottoscritto Segretario generale del Consiglio regionale,

– dato atto che, in data 4 luglio 2011 (verbale di deposito assunto a protocollo n. 5209 del 4 luglio 2011), i signori Fabrizio ROSCIO e Marco GRANGE, nella loro qualità di delegati, scelti tra i promotori con funzione di rappresentare i sottoscrittori, hanno depositato alla Segreteria generale del Consiglio regionale una proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo, ai sensi della legge regionale 25 giugno 2003,

ACTES RELATIFS AUX RÉFÉRENDUMS

Publication du procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d'initiative populaire (Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets) à soumettre au référendum, au sens du huitième alinéa de l'art. 10 et de l'art. 12 de la loi régionale n° 19 du 25 juin 2003 (décision du président de la Région du 18 janvier 2012, réf. n° 460/GAB).

Procès-verbal de vérification des signatures pour la présentation de la proposition de loi d'initiative populaire (Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets) à soumettre au référendum.

CONSEIL RÉGIONAL DE LA VALLÉE D'AOSTE

Le dix-sept du mois de janvier de l'an deux mille douze, à 12 h, à AOSTE, au siège du Conseil régional, 1, place Deffeyes, 1^{er} étage,

je soussigné, secrétaire général du Conseil régional,

– considérant le fait que le 4 juillet 2011 (procès-verbal de dépôt enregistré le 4 juillet 2011, sous le n° 5209), MM. Fabrizio ROSCIO et Marco GRANGE ont déposé au Secrétariat général du Conseil régional la proposition de loi d'initiative populaire «Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets)» à soumettre à référendum au sens de la loi régionale n° 19 du 25 juin

- n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale), recante: "Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)", il cui testo con relativa relazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 in data 16 agosto 2011, e che è stata dichiarata ammissibile, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 19/2003, dalla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare con deliberazione adottata in data 20 settembre 2011 (assunta a protocollo n. 7236) e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 in data 27 settembre 2011;
- dato atto che il delegato Marco GRANGE ha depositato alla Segreteria generale del Consiglio regionale, in data 29 dicembre 2011 (verbale di deposito assunto a protocollo n. 10268 del 29 dicembre 2011), n. 386 (trecentotantasei) fogli, vidimati dal sottoscritto Segretario generale in data 7 ottobre 2011 (verbale di restituzione dei fogli assunto a protocollo n. 7814 del 7 ottobre 2011), su cui sono state raccolte ed autenticate le firme per la presentazione della suddetta proposta di legge di iniziativa popolare, allegandovi i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, e dichiarando sotto la sua responsabilità:
 - a) che il numero delle firme, raccolte sui predetti fogli entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno, è pari a 7748 (settemilasettecentoquarantotto);
 - b) che le autenticazioni delle firme apposte sui predetti fogli sono regolari e che il numero delle certificazioni allegate è pari a 7369 (settemilatrecentosessantave),
 - c) che non vi sono firme doppie tra quelle di cui alla lettera a), salvo errata verifica;
 - richiamato il verbale in data 4 gennaio 2012 (assunto a protocollo n. 80 del 4 gennaio 2012) con cui dà atto che, come emerso da un successivo conteggio operato dagli uffici, i fogli di sottoscrizione su cui sono state raccolte ed autenticate le firme per la presentazione della suddetta proposta di legge di iniziativa popolare, ritirati con verbale di deposito assunto a protocollo n. 10268 del 29 dicembre 2011, sono 388 (trecentotantotto), ferme restando le dichiarazioni prodotte dal delegato nel verbale medesimo;

da atto

di aver concluso gli adempimenti, ai sensi degli articoli 10 e 12 della L.R. 19/2003, di verifica delle firme dei sottoscrittori della proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo, recante: "Modificazione

2003 (Réglementation de l'exercice du droit d'initiative populaire relatif aux lois régionales et aux référendums régionaux d'abrogation, de proposition et de consultation, aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 du Statut spécial), en leur qualité de délégués choisis parmi les auteurs de l'initiative à l'effet de représenter les signataires, et que ladite proposition de loi, dont le texte et le rapport ont été publiés au Bulletin officiel de la Région n° 34 du 16 août 2011, a été déclarée recevable, au sens de l'art. 7 de la LR n° 19/2003, par la délibération de la commission régionale des référendums et de l'initiative populaire adoptée le 20 septembre 2011, enregistrée sous le n° 7236 et publiée au Bulletin officiel de la Région n° 40 du 27 septembre 2011 ;

- considérant le fait que le 29 décembre 2011, M. GRANGE Marco, en sa qualité de délégué, a déposé au Secrétariat général du Conseil régional (procès-verbal de dépôt enregistré le 29 décembre 2011 sous le n° 10268) 386 (trois cent quatre-vingt-six) feuilles visées par le sous-signé le 7 octobre 2011 (procès-verbal de restitution des feuilles enregistré le 7 octobre 2011 sous le n° 7814) et sur lesquelles ont été apposées et légalisées les signatures nécessaires pour la présentation de la proposition de loi d'initiative populaire en cause, que lesdites feuilles étaient assorties des certificats, individuels et collectifs, attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales des Communes de la région et que le délégué susdit a déclaré sur l'honneur :
 - a) la première feuille a été visée s'élève à 7748 (sept mille sept cent quarante-huit) ;
 - b) que la légalisation des signatures apposées sur les feuilles en cause est régulière et que le nombre de certificats produits est de 7369 (sept mille trois cent soixante-neuf) ;
 - c) qu'au nombre des signatures visées à la lettre a) ci-dessus il ne figure aucun double, sauf erreur ;
- considérant que par le procès-verbal du 4 janvier 2012 (enregistré le 4 janvier 2012 sous le n° 80) il est pris acte du fait que, d'après le calcul effectué par les bureaux compétents, les feuilles sur lesquelles les signatures nécessaires pour la présentation de la proposition de loi d'initiative populaire en cause ont été apposées et légalisées (procès-verbal de dépôt enregistré le 29 décembre 2011 sous le n° 10268) sont au nombre de 388 (trois cent quatre-vingt-huit), sans préjudice des déclarations effectuées par le délégué dans le procès-verbal susmentionné,

prend acte

du fait qu'au sens des art. 10 et 12 de la LR n° 19/2003, les procédures de vérification des signatures en faveur de la proposition de loi d'initiative populaire « *Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispo-*

alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)».

Dai riscontri effettuati è emerso che:

- a) il numero delle firme dichiarate dai delegati non corrisponde a quello delle firme effettivamente presenti sui fogli vidimati, in relazione all'errato conteggio del numero di fogli di sottoscrizione depositati;
- b) sono state dichiarate nulle le firme riscontrate prive delle indicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, della L.R. 19/2003, non regolarmente autenticate, o non corredate della certificazione d'iscrizione nelle liste elettorali dei Comuni della regione;
- c) il numero delle firme, computando anche le 257 (duecentocinquantesette) firme inizialmente raccolte al fine di esercitare l'iniziativa legislativa popolare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 19/2003 (verbale di verifica delle firme assunto a protocollo n. 5520 in data 14 luglio 2011), riscontrate regolari in quanto risultano raccolte ed autenticate entro i tre mesi successivi alla data di vidimazione del foglio vidimato col numero uno ed in quanto autenticate ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 19/2003 e corredate del certificato di iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali dei Comuni della regione, è almeno il 5 per cento degli elettori dei Comuni della regione, calcolato al 31 dicembre dell'anno antecedente la data di presentazione della proposta di legge, come previsto dall'articolo 12 della L.R. 19/2003.

Si attesta pertanto la validità della proposta di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo, recante: "Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)", dandosi atto che il presente verbale sarà trasmesso ai delegati, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione ai fini dell'espletamento dei successivi adempimenti previsti dalla L.R. 19/2003.

Aosta, 17 gennaio 2012.

Il Segretario generale
Christine PERRIN

sitions en matière de gestion des déchets)» à soumettre à référendum ont été achevées.

Les contrôles effectués ont fait ressortir ce qui suit :

- a) Le nombre de signatures déclaré par les délégués ne correspond pas à celui des signatures effectivement apposées sur les feuilles visées, du fait d'une erreur dans le calcul du nombre des feuilles déposées ;
- b) Les signatures non accompagnées des indications visées au premier alinéa de l'art. 9 de la LR n° 19/2003, non régulièrement légalisées ou non assorties des certificats d'inscription des signataires sur les listes électorales des Communes de la région ont été déclarées nulles ;
- c) Le nombre de signatures régulières – apposées et légalisées (au sens de l'art. 9 de la LR n° 19/2003) dans les trois mois qui ont suivi la date à laquelle la première feuille a été visée et assorties des certificats attestant l'inscription des signataires sur les listes électorales des Communes de la région – auquel s'ajoutent les 257 (deux cent cinquante-sept) signatures recueillies initialement aux fins de l'exercice du droit d'initiative populaire au sens de la lettre a) du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 19/2003 (procès-verbal de vérification des signatures enregistré le 14 juillet 2011 sous le n°5520), s'élève à 5 p. 100 au moins du nombre d'électeurs des Communes de la région, tel qu'il a été calculé au 31 décembre de l'année qui précède la date de présentation de la proposition de loi en cause, aux termes de l'art. 12 de la LR n° 19/2003.

J'atteste donc la validité de la proposition de loi d'initiative populaire « Modification de la loi régionale n° 31 du 3 décembre 2007 (Nouvelles dispositions en matière de gestion des déchets) » à soumettre à référendum. Le présent procès-verbal sera transmis aux délégués, au président du Conseil régional et au président de la Région aux fins de l'accomplissement des obligations prévues par la LR n° 19/2003.

Fait à Aoste, le 17 janvier 2011.

Le secrétaire général,
Christine PERRIN